

DETERMINA A CONTRARRE**ART. 17 D.LGS. N. 36/2023**

OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	Servizio di presidio fisso manutentivo per gli impianti oggetto dell'OPF n. 7754851 emesso da Consip S.p.A. nell'ambito della "Convenzione per l'affidamento del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4 (SIE4 - ID 1615)"
CODICE IDENTIFICATIVO	ID 2800
BENEFICIARIO	Consip S.p.A.
AVVISO DI PREINFORMAZIONE	No
TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA	Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023 comma 2, lett. b), n. 2)
IMPORTO MASSIMO STIMATO	€ 516.603,16 (IVA esclusa)
DURATA DEL CONTRATTO	107 mesi
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	N.A.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Minor prezzo
SUDDIVISIONE IN LOTTI	No

MOTIVAZIONI

Consip S.p.A. necessita del servizio di presidio fisso in relazione agli impianti elettrico, idrico-sanitario, di climatizzazione estiva ed invernale.

Per presidio fisso si intende la presenza e disponibilità continuativa presso la sede di Consip S.p.A. di un lavoratore, durante il normale orario di lavoro della sede, per far fronte ad attività urgenti, a particolari evenienze ed anche a piccole manutenzioni, al fine di garantire la continuità di esercizio degli impianti, assicurando quindi il regolare svolgimento delle attività aziendali e delle funzioni di servizio pubblico affidate alla Scrivente.

L'attivazione di un presidio fisso manutentivo si rende necessaria per far fronte in particolare alle seguenti esigenze:

- monitoraggio giornaliero del corretto funzionamento degli impianti, al fine di garantire la continuità del servizio e le condizioni di sicurezza, attraverso un primo intervento immediato.
- supporto tecnico giornaliero per la supervisione delle manutenzioni eseguite sugli altri impianti presenti nella sede della Consip (es. antincendio, antintrusione, videosorveglianza, controllo accessi, automatismi di accesso ecc..) i quali sono direttamente collegati al corretto funzionamento degli impianti oggetto del servizio di presidio;
- assunzione del ruolo di Addetto alla disattivazione delle forniture energetiche previsto dal Piano di Emergenza della sede, il quale secondo le disposizioni del Responsabile dell'emergenza dovrà essere in grado di interrompere l'erogazione dell'energia elettrica fornita dalla rete (quadro elettrico generale o di piano) e chiudere il condotto di alimentazione del combustibile della centrale termica (valvola di intercettazione del gas).

In data 28/03/2024 Consip ha emesso l'Ordinativo di Fornitura n. 7754851 nell'ambito della Convenzione per l'affidamento del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, ai sensi dell'art. 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge n. 388/2000 (cd. SIE 4, ID 1615), lotto 11, affidata al RTI Engie Servizi S.p.A. - UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.a R.L. e attivata il 30/04/2021.

Detto Ordinativo ha ad oggetto i seguenti servizi:

- Servizio Energia "A";
- Servizio Energetico Elettrico "B";
- Servizio Energy Management "E";
- Servizi di Governo "F".

Come previsto al par. 7.2 del Capitolato tecnico allegato alla Convenzione, il suddetto RTI, alla Data di Presa in Consegna degli Impianti, formalizzata con la sottoscrizione del Verbale di Presa in Consegna di cui all'appendice 4 del medesimo Capitolato, ha assunto il ruolo di "Terzo Responsabile", così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera o) del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.: *"la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici"*.

Il Terzo Responsabile ha *"la responsabilità di esercire, condurre, controllare gli impianti di climatizzazione invernale e di disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni riportate nei manuali d'uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature degli impianti di climatizzazione ovvero secondo la normativa UNI e CEI per quanto di competenza e garantire il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente"*.

Il RTI, nello svolgimento del ruolo di Terzo Responsabile, deve, tra l'altro *"trascrivere sul Libretto di Centrale nel corso della gestione (...) gli interventi manutentivi effettuati"* e *"gestire la reportistica relativa alle attività di controllo e manutenzione svolte"*

su tutti gli impianti presi in consegna, con l'indicazione dettagliata di tutti gli interventi effettuati, sia pianificati, sia su guasto, e degli eventuali componenti sostituiti".

È previsto inoltre che:

- il Terzo Responsabile deve rapportarsi con l'Amministrazione fornendo costante informazione sull'andamento del Servizio e su tutti i suoi aspetti gestionali ed impiantistici, con le modalità di monitoraggio previste dal Capitolato Tecnico;
- eventuali provvedimenti adottati dalle autorità competenti saranno da ritenersi a carico del Terzo Responsabile, siano essi di carattere amministrativo, penale o civile;
- come previsto dall'art. 34 comma 5 della legge 10/91 il Terzo Responsabile è soggetto sanzionabile se, nel corso di una verifica dell'Ente locale prevista dall'Art. 31 comma 3 della stessa, non mantiene il rendimento di combustione entro i limiti previsti dalla normativa vigente e non effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI;
- come previsto dal D.P.R. n. 74/2013, art. 6 comma 1 "In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti".

Si rileva infine che ai sensi dell'art. 6, comma 6, del sopra citato D.P.R. n. 74/2013, "Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile". La normativa di riferimento impone, dunque, da un lato, di attribuire ad un unico soggetto "la responsabilità di esercire, condurre, controllare gli impianti di climatizzazione invernale e di disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria" (art. 1, comma 1, lettera o) del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.), dall'altro, che "in tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile (art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 74/2013).

Considerato quanto sopra e tenuto conto che il presidio fisso non è ricompreso tra i servizi oggetto della Convenzione SIE 4, si ritiene indispensabile che il servizio di presidio fisso venga fornito dallo stesso soggetto che svolge i servizi di manutenzione degli impianti, in qualità di Terzo responsabile, ossia il RTI ENGIE Servizi S.p.A., aggiudicatario del lotto 11 della Convenzione SIE4, mediante Procedura negoziata senza bando (ex art. 76, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 36/2023) in quanto sussistono motivazioni di natura tecnica, nonché di efficienza ed opportunità funzionale tali da ritenere che il contratto possa essere affidato unicamente a tale operatore economico.

La suddetta disposizione prevede che:

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dai commi seguenti, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei.
2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei seguenti casi:

	<p>(...) b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: (...) 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; (...).</p> <p>3. Le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.</p> <p>Appaiono evidenti, inoltre, le esigenze tecniche irrinunciabili in termini di coordinamento e programmazione delle attività, che si traducono anche in vantaggi in termini di tempi di esecuzione più certi, abbattimento dei rischi da interferenza tra attività di più operatori, prestazioni rese in maniera unitaria e di conseguenza maggiore livello qualitativo.</p> <p style="text-align: center;">*</p> <p>Considerato che il personale addetto al servizio di presidio nell'ambito del precedente contratto (terminato lo scorso 30/04/2024) non è più in forza al fornitore uscente, in relazione al presente affidamento non sussistono le condizioni per l'applicazione della clausola volta a garantire la stabilità occupazionale.</p> <p>Inoltre, tenuto conto che le attività oggetto del contratto richiedono l'impiego di un numero estremamente esiguo di unità di personale (2.080 h/annue che corrispondono, sulla base delle Tabelle ministeriali di riferimento, a 1,3 addetti), si ritiene che non sussistono i presupposti per l'applicazione delle clausole volte a garantire le pari opportunità, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il cui inserimento sarebbe contrastante con obiettivi di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse; si consideri altresì che, in base al Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro n. 327 del 16 novembre 2022, con riferimento alle professioni inerenti alle attività di presidio manutentivo, la quota di impiego femminile si attesta tra il 2,7% e il 4,1% del complesso degli occupati dipendenti rilevati nell'anno 2021).</p>	
NOMINATIVO DELL'OPERATORE ECONOMICO	ENGIE Servizi S.p.A. mandataria dell'RTI con UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.a R.L. mandante	
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	N.A.	
DEROGHE AL BANDO TIPO	N.A.	
RESPONSABILE PROCEDIMENTO	<p>Il Responsabile unico del progetto è Maurizio Ferrante, ferma restando l'applicazione dell'art. 15, comma 2 D.Lgs. 36/2023</p> <p>Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è Raoul Saba, raoul.saba@consip.it, ferma restando l'applicazione dell'art. 15, comma 2, secondo periodo D.Lgs. n. 36/2023</p>	
FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE DETERMINA E DATA	L'Amministratore Delegato, dott. Marco Mizzau	Vale la data della firma digitale del documento

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate